

# COLAZIONE DI LAVORO

incontro a cura del Gruppo Lavoro e Previdenza  
dell'Ordine di Torino



- Controllo di congruità D.M. 143 /2021 lavori edili: il punto della situazione**
- Green pass nei luoghi di lavoro**
- Assunzioni agevolate under 36: sgravio contributivo**

Relatori:

Dott. Gian Luca BUDRONI - Commercialista in Torino

Dott.ssa Luisella FONTANELLA - Commercialista in Torino

Dott.ssa Rachele GATTO - Commercialista in Torino

**Mercoledì 20 ottobre 2021**  
**Dalle ore 13.00 alle ore 14.00**

# Norme che regolano la congruità



- Accordo nazionale 10 settembre 2020 a seguito del CCNL 18.7.2018;
- DL N. 77/2021 – Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – art. 49 c.3 lett. b) sulla disciplina del subappalto pubblico;
- Decreto Ministero del Lavoro n. 143 del 25.6.2021 in applicazione del disposto dell'art. 8 c. 10bis del DL 76/2020 il quale rinvia in gran parte all'accordo nazionale del 10.9.2020

# Definizione del controllo della congruità



un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da:

imprese affidatarie

in appalto o subappalto

da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione

# Applicazione



La verifica della congruità si applica per :

Tutti i lavori pubblici

I lavori privati con valore pari o superiore ai **70.000** euro che hanno inizio **dal 1° novembre 2021**

**PRIMO INVIO DEI DATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**

# L'attestazione di congruità



L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da esso delegato oppure dal committente (art. 4 DM n.143 del 25.6.2021).

Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva (Art. 4 DM n.143 del 25.6.2021, 2° e 3° comma).

# Cosa accade se non viene riscontrata la congruità



E' previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica della congruità riferita alla singola opera **inciderà sul regolare rilascio del Durc** all'impresa affidataria.

# Caricamento del cantiere


## DNL: Denuncia Nuovo Lavoro sull'Osservatorio cantieri



Posta in arrivo (152) - fontanella x Microsoft PowerPoint - Controllo x Cassa Edile Torino | Congruità Co x +

cassaedile.torino.it/page/view/congruita-cantieri#osservatorio

App Posta in arrivo (96)... Posta Elettronica Ce... INPS - Istituto Nazi... Cassetto Fiscale - In... Gmail YouTube Maps Altri Preferiti Elenco di lettura

 **Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Torino** Cerca  Accedi

### Osservatorio cantieri


Si tratta dello strumento informatico reso disponibile dalla Cassa Edile di Torino per la gestione della Congruità.

Le Imprese e i Consulenti lo useranno per caricare le **DNL** (Denuncia Nuovo Lavoro) le quali, una volta approvate dalla Cassa Edile, creeranno i rispettivi cantieri che saranno disponibili tramite il **MUT**.

Date le tempistiche necessarie per l'iter di approvazione, sarà opportuno **inserire le DNL con il massimo anticipo possibile rispetto alla scadenza della denuncia MUT di competenza**.

- Per accedere all'Osservatorio Cantieri è necessario collegarsi con un browser a [questo indirizzo](#)
- Le credenziali per l'accesso sono le stesse valide per il **MUT**
- L'Osservatorio Cantieri non è il MUT ma un sistema completamente separato

Istruzioni



# ATTENZIONE



Cantieri privati al  
di sotto dei 70  
mila euro



La procedura di  
caricamento del  
cantiere non transita  
dall'Osservatorio  
Cantiere  
**ma direttamente dal  
MUT**





# FAQ



***Devo considerare come "lavoro edile" il lavoro svolto dalla ditta che viene ad installare le finestre in una ristrutturazione di un appartamento?***

La fabbricazione di infissi è ricompresa nelle lavorazioni metalmeccaniche, **mentre la relativa installazione è sempre una lavorazione edile (ATECO 43.32)**

Posto che la congruità si applica alle imprese del settore edile, va da sé che ogni genere di attività svolta da un'impresa edile rientra negli importi lavori edili. Cito un punto del decreto " .... lavori edili comprese le attività anche affini direttamente e funzionalmente connesse ..."

***La ditta costruttrice X fa fare lo scavo ad una ditta specializzata Y e la salda a fine dello scavo. In quel momento Y presenta il DURC regolare.***

***La costruzione continua poi per vari mesi e i dati del subappalto a Y continuano ad essere visualizzati nell'albero del cantiere.***

***Alla fine dei lavori Y non risulta in regola con il DURC.***

L'incongruità a fine cantiere può influire sulla regolarità in BNI (e quindi DURC) dell'appaltatore, ma ai fini della congruità stessa l'irregolarità contributiva del subappaltatore riguarda soltanto lui. Se gli importi indicati sul MUT sono corretti ai fini della congruità, il cantiere sarà congruo comunque ancorché il subappaltatore sia contributivamente irregolare. Possono sussistere congruità con irregolarità contributiva, come anche incongruità con regolarità contributiva.

Se il cantiere è congruo l'impresa affidataria X otterrà il pagamento del saldo finale dal committente e prima di pagare Y richiederà un DURC regolare. Va da sé che X per essere congruo occorre che tutte le imprese coinvolte nell'albero devono oltre che denunciare i lavoratori anche versare la relativa contribuzione.



# FAQ



*Questo controllo congruità essendo rilasciato da cassa edile si ipotizza di applicarlo solo a chi ha dipendenti*

*Come si devono considerare:*

- *le imprese con solo impiegati o cococo (amministratori pure senza compenso) o che terziarizzano tutto a subappaltatori? Nel preciso, Srl non qualificate come general contractor ma come impresari (per intenderci codice ateco 41.20.00 "costruzioni generali di edifici) che di fatto operano come impresa.*
- *gli artigiani individuali e piccole snc senza dipendenti che si avvalgono anch'essi di subappaltatori*

Il controllo da parte di Cassa Edile deve vertere su **ogni lavorazione edile.**

Se un appaltatore edile ha solo dipendenti impiegati è comunque iscritto alla Cassa (Prevedi + Sanedil) e poichè la congruità riguarda il cantiere nella sua interezza, il controllo ricadrà anche su di lui proprio perchè appaltatore che quindi deve denunciare il cantiere.

Il calcolo verrà materialmente effettuato solo sugli imponibili dei subappaltatori edili, che però rappresentano tutta la forza lavoro edile presente in cantiere. Se questi sono incongrui, l'incongruità ricade in primis sull'appaltatore.

Se l'Impresa edile non ha neppure impiegati, pare che dovrà iscriveri comunque solo per denunciare il cantiere, mentre per il resto funzionerà tutto come sopra esposto.

Diverso pare essere il discorso riguardante un appaltatore non edile, per cui ad oggi non si hanno ancora informazioni certe.

# Sicurezza sul lavoro



L'art 15 del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre (cd. decreto fiscale) sostituisce l'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)

Sospensione  
per lavoro  
irregolare

scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il **10%** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nel testo previgente il riferimento era al **20%**). **Si raddoppia, dunque, l'ampiezza del perimetro di intervento**

Sospensione  
per violazioni  
di sicurezza

Ancora più rilevante è l'ampiezza della sospensione **in materia di salute e sicurezza** perché il provvedimento opera adesso a prescindere dal settore di intervento (stante l'ampiezza dei poteri riconosciuti all'INL dal nuovo testo dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008) e senza più alcun vincolo di "reiterazione", qualora gli Ispettori del lavoro accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro

# Le violazioni sanzionabili



Le violazioni devono essere individuate da un decreto ministeriale, ma frattanto, per rendere il provvedimento di sospensione immediatamente adottabile ed incisivo, le violazioni sono individuate **nel nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, il quale elenca violazioni che espongono:**

**- a rischi di carattere generale:**

mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi,  
mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione,  
mancata formazione ed addestramento,  
mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile,  
mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo